

Deliberazione 30 novembre 2010 – PAS 30/10

Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di un'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso di terzi alla società Nuove Energie S.r.l. ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 novembre 2010

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento 715/2009/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: regolamento 715/2009/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009 ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la nota della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico (protocollo Autorità 037929 del 17 novembre 2010) in data 16 novembre 2010 con la quale è stato richiesto all'Autorità di formulare parere in merito alla concessione di un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 (di seguito: schema di esenzione), relativamente alla richiesta (di seguito: richiesta di esenzione), formulata dalla società Nuove Energie S.r.l in data 8 ottobre 2010 (prot. Autorità 38197 del 18 novembre 2010).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 ha disposto che la decisione su una richiesta di esenzione, da adottarsi caso per caso per un periodo di tempo di

- almeno venti anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, sia adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere dell'Autorità; e che il Ministero dello Sviluppo Economico definisca i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione nel rispetto delle disposizioni comunitarie, contenute all'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE;
- in applicazione delle disposizioni della legge n. 239/04, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, con il decreto 11 aprile 2006, principi e modalità per il rilascio di esenzioni per i nuovi terminali di Gnl;
 - l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, prevede una procedura individuale in base alla quale può essere concessa un'esenzione dalla disciplina generale in materia di accesso a nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, nell'ipotesi di realizzazione tra l'altro di nuovi terminali di rigassificazione di Gnl, qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a. l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
 - b. il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
 - c. l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
 - d. gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
 - e. la deroga non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;
 - per quanto illustrato in precedenza, il parere sullo schema di esenzione deve essere reso valutando la richiesta di esenzione, con riferimento ai criteri di cui al decreto 11 aprile 2006, che involgono sfere di interessi affidati alla cura dell'Autorità.

Considerato inoltre che:

- la richiesta di esenzione riguarda, per un periodo di 25 anni, l'intera capacità (8 GSmc all'anno) del terminale di rigassificazione che sarà realizzato in Sicilia, nel Comune di Porto Empedocle (AG);
- la società Nuove Energie S.r.l che realizzerà il terminale è una società soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., posseduta al 90% da Enel Trade S.p.A. e al 10% da Si Gas S.r.l.; Enel Trade S.p.A. è detenuta al 100% da Enel S.p.A. mentre Si Gas S.r.l è posseduta al 100% dal gruppo Siderurgica Investimenti S.r.l;
- nella richiesta di esenzione si prevede che la capacità del terminale sia conferita alle società Enel Trade S.p.A. e Si Gas S.r.l, in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione per la rigassificazione di volumi di Gnl nelle disponibilità attuali ed in corso di acquisizione;
- lo schema di esenzione prevede che la richiesta di esenzione possa essere accettata, nei termini di capacità e durata indicati nella medesima richiesta, atteso che almeno il 20% della capacità di rigassificazione venga messa a disposizione a tutti i soggetti interessati a mezzo di procedura pubblica internazionale secondo modalità approvate dall'Autorità e coerenti con l'articolo

- 17 del regolamento 715/2009/CE e che tale procedura potrebbe prevedere la fissazione di un corrispettivo minimo per il servizio di rigassificazione e stabilire che gli eventuali ricavi superiori allo stesso corrispettivo siano destinati a interventi per la riduzione del costo del gas naturale per i clienti finali;
- la valenza concorrenziale della nuova infrastruttura è costituita;
 - a. dalla realizzazione di nuova capacità di rigassificazione per l'approvvigionamento del Gnl in maniera indipendente dall'impresa dominante nel mercato nazionale dell'approvvigionamento e nella vendita del gas naturale;
 - b. dalla messa a disposizione ai soggetti interessati, con le modalità previste nello schema di esenzione e per la durata dell'esenzione, di una quota significativa della capacità del terminale nel rispetto dei principi comunitari che disciplinano l'accesso dei terzi al servizio di rigassificazione;
 - la previsione prospettata nello schema di esenzione, che prevede che l'Autorità determini un corrispettivo minimo per l'accesso alla quota di capacità di cui alla precedente lettera b, e che i ricavi ad esso superiori siano sottratti all' esercente, risulta funzionale ad assicurare l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie alla medesima quota di capacità;
 - la disciplina nazionale in materia di esenzione dall'accesso dei terzi non comporta una deroga all'obbligo, in capo all' esercente del terminale, di predisporre il proprio codice di rigassificazione e sottoporlo all'approvazione dell'Autorità in conformità con le disposizioni dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, ai fini della verifica con le pertinenti disposizioni del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità in materia di attività di rigassificazione, per quanto e applicabili; e che la richiamata disciplina è anche funzionale ad assicurare un accesso efficiente e non discriminatorio al servizio di rigassificazione alla quota di capacità di cui alla lettera b) ed all'eventuale capacità non utilizzata dai soggetti che beneficiano dell'esenzione;
 - le quote nel mercato nazionale dei servizi di rigassificazione che verranno detenute dall'impresa di rigassificazione a seguito della realizzazione del terminale, ovvero dalle società controllanti, non risultano tali da attribuire loro una posizione dominante nel mercato;
 - le quote nel segmento dell'approvvigionamento e nel segmento della vendita nel mercato nazionale del gas, che verrebbero acquisite dai soggetti beneficiari della nuova capacità oggetto di esenzione, anche nella misura inizialmente prevista nella richiesta di esenzione, non sono tali da attribuire loro una posizione dominante;
 - il livello di rischio associato al progetto del terminale risulta significativo e tale da rendere opportuna l'adozione di strumenti contrattuali di lungo periodo con riferimento all'intera capacità che verrà realizzata.

Ritenuto che:

- lo schema di esenzione soddisfa i criteri previsti dall'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, relativamente alle sfere di interessi affidati alla cura dell'Autorità;
- si possa pertanto esprimere parere favorevole allo schema di esenzione precisando che:

- sia prevista la definizione di un corrispettivo minimo per l'accesso alla quota di capacità oggetto delle procedure di allocazione aperte a tutti i soggetti interessati; e che eventuali ricavi ad esso superiori, siano destinati secondo quanto previsto nello schema di esenzione;
- l'impresa di rigassificazione definisca nel proprio codice di rigassificazione e sottoponga alla verifica dell'Autorità, ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09, le modalità applicative delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto 11 aprile 2006, al fine di garantire la possibilità ai terzi di fruire efficacemente e a condizioni trasparenti e non discriminatorie della capacità oggetto di esenzione che non sia utilizzata dal rispettivo utente

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239, allo schema di esenzione del Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di una esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore della società Nuove Energie S.r.l nei termini e alle condizioni specificate nel medesimo schema e con le precisazioni contenute nella parte motiva del presente provvedimento;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo decreto di esenzione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.

30 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis